



**Regione Lombardia**

**Giunta Regionale  
Direzione Generale  
Qualità dell'Ambiente**

Data: 03/08/2009

Protocollo: T1.2009.0014983

Spett. le CONFAGRICOLTURA LOMBARDIA  
030 2424054

CONFEDERAZIONE NAZIONALE  
ARTIGIANATO E PMI  
02 36522870

PROVINCIA DI MONZA E BRIANZA  
02 77405401

COLDIRETTI LOMBARDIA  
02 6704486

PROVINCIA PAVIA  
0382 597800

PROVINCIA SONDRIO  
0342 531638

PROVINCIA LODI  
0371 442362

PROVINCIA VARESE  
0332 252262

PROVINCIA COMO  
031 230894

CONFEDERAZIONE ITALIANA  
AGRICOLTORI  
02 66984935

API LOMBARDA

PROVINCIA MANTOVA  
0376 366956

PROVINCIA BRESCIA  
030 3770361

---

**Struttura Prevenzione Inquinamento Atmosferico e Impianti**

Via T. Taramelli, 12 – 20124 Milano - <http://www.regione.lombardia.it>  
e-mail: [carlo\\_licotti@regione.lombardia.it](mailto:carlo_licotti@regione.lombardia.it)

Tel. 02/67 65.4599 - Fax 02/6765.7339 – 02/67654961

CONFARTIGIANATO LOMBARDIA  
02 2043502

PROVINCIA CREMONA  
0372 406461

CONFARTIGIANATO BG

ARPA LOMBARDIA  
02 76110170

PROVINCIA LECCO  
0341 295237

PROVINCIA MILANO  
02 77405401


PROVINCIA BERGAMO  
035 387595

CONFINDUSTRIA LOMBARDIA  
02 86465533

Oggetto: Trasmissione Circolare interpretativa dell'articolo 275 del DLgs 152/06.

Si trasmette, in allegato, la Circolare interpretativa dell'articolo 275 del DLgs 152/06, come da oggetto.

Si coglie l'occasione per porgere distinti saluti.

  
Il Dirigente di Struttura  
Prevenzione Inquinamento Atmosferico ed Impianti  
(Dott. Carlo Licotti)

# **Circolare interpretativa dell'articolo 275 del DLgs 152/06**

Art. 275 del D.Lgs. 152/06 - Considerazioni relative all'applicazione delle parti III e IV dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06

## **Premessa**

La presente circolare ha lo scopo di fornire una guida per l'applicazione dell'art. 275 del D.Lgs. 152/06 relativamente alle emissioni di Composti Organici Volatili. In particolare l'articolo 275 del D.Lgs. 152/06 disciplina le attività che danno origine ad emissioni di Composti Organici Volatili, elencate nell'Allegato III alla Parte V del D.Lgs. 152/06, dove sono illustrate le soglie di applicabilità dell'articolo stesso ed i conseguenti limiti di emissione, le modalità di monitoraggio e controllo, i criteri di conformità tra i valori misurati ed i limiti, infine la redazione del piano di gestione dei solventi (art. 275 comma 1).

## **Applicabilità delle Parti III e IV dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06**

Nei commi 12 e 13 dell'articolo 275 del DLgs 152/06, si legge:

- “Se il gestore comprova all'autorità competente che, pur utilizzando la migliore tecnica disponibile, non è possibile rispettare il valore limite per le emissioni diffuse, tale autorità può autorizzare deroghe a detto valore limite, purché ciò non comporti rischi per la salute umana o per l'ambiente”
- “Nei casi previsti nella parte III dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, l'autorità competente può esentare il gestore dall'applicazione delle prescrizioni ivi stabilite se le emissioni non possono essere convogliate ai sensi dell'articolo 270, commi 1 e 2. In tal caso si applica quanto previsto dalla parte IV dell'allegato III alla parte quinta del presente decreto, salvo il gestore comprovi all'autorità competente che il rispetto di detto allegato non è, nel caso di specie, tecnicamente ed economicamente fattibile e che l'impianto utilizza la migliore tecnica disponibile”.


Il rispetto delle limitazioni imposte nell'autorizzazione, è illustrato nelle Parti III e IV dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06.

L'utilizzo della Parte IV dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06 è subordinato alla “non convogliabilità tecnica” delle emissioni, oppure all'esclusione della specifica attività dalla Parte III dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06, nonostante la stessa attività rientri nell'ambito di applicazione dell'art 275 del DLgs 152/06, e si concretizza nel caso di produzioni particolari, caratterizzate generalmente da dimensioni tali per cui non sia possibile confinare l'attività e convogliare le emissioni generate.

In accordo con quanto previsto all'art.275 comma 13 del DLgs 152/06, l'autorità competente potrà valutare una deroga all'applicazione sia della Parte III che della Parte IV dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06, solo qualora si verifichino

contemporaneamente le seguenti situazioni:

- le emissioni non siano confinabili;
- non sia possibile rispondere, a costi sostenibili, agli obiettivi di qualità della Parte IV dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06;
- il gestore utilizzi le migliori tecniche disponibili.



## **Espressione dei limiti di emissione**

Nell'art. 275 comma 6 è previsto che, nell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera indichi:

- consumo massimo teorico di solvente
- valore dell'emissione totale annua individuata sulla base del suddetto consumo
- periodicità dell'aggiornamento del piano di gestione dei solventi.

L'emissione totale è calcolata secondo la tabella indicata nella Parte III dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06 "valori di emissione", sulla base del consumo massimo teorico di solvente<sup>1</sup>.

Si configurano in questo modo due ipotesi:

1. Qualora l'emissione totale sia esplicitata nella tabella della Parte III dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06, tale è il valore da indicare in autorizzazione.
2. Qualora non vi sia il limite totale, i limiti di emissione saranno distinti in emissioni convogliate ed emissioni diffuse:

$$E_{\text{tot}} = \begin{cases} E_{\text{conv}} \\ E_{\text{diff}} \end{cases}$$

Dove:

$E_{\text{tot}}$  = Emissione totale annua da indicare in autorizzazione, esplicitata nelle due componenti;

$E_{\text{conv}}$  = Emissione convogliata, secondo quanto previsto nella tabella indicata nella Parte III dell'Allegato III alla parte V del DLgs 152/06 "valori di emissione" (valore espresso in concentrazione per ogni punto di emissione collegato all'attività soggetta ad articolo 275);

$E_{\text{diff}}$  = Emissione diffusa, calcolata moltiplicando il valore massimo teorico di solvente indicato in autorizzazione per la percentuale prevista nella tabella indicata nella Parte III dell'Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06 "valori di emissione" per la specifica attività.

## **Conformità ai limiti di emissione**

1. Nella tabella indicata nella Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del DLgs 152/06 "valori limite di emissione", sono indicati i limiti da rispettare nell'applicazione dell'art. 275 del DLgs 152/06.

Nella suddetta tabella si presentano due casistiche:

- a. Per le attività la cui limitazione è espressa solo come emissione totale (attività di cui ai punti nn.
  - 6.2 "rivestimento di autoveicoli",
  - 9 "rivestimento di filo per avvolgimento",

<sup>1</sup> Il valore massimo teorico di solvente è dato dalla sommatoria dei prodotti tra le quantità delle singole materie prime massime teoriche utilizzate per le rispettive percentuali di solvente (vd. Schede tecniche dei prodotti)

- 11 “pulitura a secco”,
- 13.1-13.2 “rivestimento di cuoio”,
- 14 “fabbricazione di calzature”,
- 15 “stratificazione di legno e plastica”,
- 19 “estrazione di olio vegetale e grasso animale e attività di raffinazione di olio vegetale”),

il riscontro è basato sul fattore di emissione indicato in tabella (colonna 6: “valori di emissione totale”), relativamente al piano di gestione dei solventi presentato dalla ditta secondo la cadenza temporale indicata nell’autorizzazione.

Per il calcolo del rispetto dei limiti sarà utilizzato l’input di solvente per l’anno di riferimento (ricavato dal piano di cui sopra), da cui potrà essere sottratta la quantità eventualmente sottoposta ad un processo di abbattimento (definito O5 nel piano di gestione dei solventi) solo qualora il sistema di abbattimento, in alternativa:

- Rispetti i requisiti minimi impiantistici di cui alla dgr 13943/03 e smi;
- Seppur difforme dai requisiti della dgr 13943/03 e smi, sia conforme alle caratteristiche indicate nell’elaborato tecnico allegato alla domanda di autorizzazione.

Comunque dovrà essere sottoposto a manutenzione periodica registrata.

Le emissioni dovranno essere campionate in continuo, oppure monitorate da campionamenti periodici ingresso ed uscita, tali da garantire che i dati medi di abbattimento siano rappresentativi dell’effettivo valore di O5 emissione.

L’eventuale strumento di controllo, utilizzato per l’analisi in continuo, dovrà essere sottoposto a taratura periodica.

- b. Per le attività non contemplate nel precedente punto a, i cui limiti sono espressi nelle due componenti  $E_{conv}$  ed  $E_{diff}$ , si precisa che:
- $E_{conv}$  dovrà essere valutato attraverso procedure analitiche,
  - $E_{diff}$  dovrà essere calcolato secondo quanto previsto nella Parte V dell’Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06 “ piano di gestione dei solventi”.
2. Nel caso in cui si debba applicare la Parte IV dell’Allegato III alla Parte V del DLgs 152/06, la conformità sarà valutata attraverso le risultanze del piano di gestione dei solventi
3. Per le attività per le quali sono definite le limitazioni in termini di emissioni convogliate, diffuse e totali, ossia le attività:
- Impregnazione del legno con una soglia di consumo di solvente superiore a 25 tonnellate/anno (punto n. 12 della Tabella 1 relativa alla Parte III dell’Allegato III alla parte V del DLgs 152/06),
  - Fabbricazione di preparati per rivestimenti, vernici, inchiostri e adesivi con una soglia di consumo di solvente superiore a 100 tonnellate/anno (punto n. 17 della Tabella 1 relativa alla Parte III dell’Allegato III alla parte V del DLgs 152/06),
  - Conversione di gomma con una soglia di consumo di solvente superiore a 15 tonnellate/anno (punto n.18 della Tabella 1 relativa alla Parte III dell’Allegato III alla parte V del DLgs 152/06),

- 7. Fabbricazione di prodotti farmaceutici con una soglia di consumo di solvente superiore a 50 tonnellate/anno (punto n. 20 della Tabella 1 relativa alla Parte III dell'Allegato III alla parte V del DLgs 152/06).  
dovranno contemporaneamente essere rispettati tutti i limiti previsti nella tabella I Parte III dell'Allegato III alla Parte Quinta del DLgs 152/06.

### **Adeguamento impianti esistenti**

Gli impianti esistenti al momento dell'applicazione del DM 44/04 avrebbero dovuto presentare un piano di adeguamento, da realizzarsi improrogabilmente entro il 31 ottobre 2007.

Per gli impianti esistenti, autorizzati ed adeguati al DM 44/04 (ora art. 275 DLgs 152/06), ed attualmente in possesso di una autorizzazione difforme rispetto a quanto espresso dalla presente circolare, la ditta dovrà chiedere il rinnovo dell'autorizzazione alle emissioni in atmosfera entro la scadenza della stessa, precisamente:

- Entro le date stabilite dal calendario di presentazione dei rinnovi, per impianti autorizzati prima del DLgs 152/06;
- Un anno prima della scadenza, nel caso di impianti autorizzati ai sensi del DLgs 152/06
- Comunque entro e non oltre 5 anni dalla pubblicazione della presente circolare.

Per gli impianti ricadenti nella normativa IPPC l'adeguamento avverrà al momento del rinnovo dell'autorizzazione.

In fase di rinnovo dell'autorizzazione, qualora gli impianti non siano già adeguati a quanto previsto nella presente circolare, la ditta potrà presentare, in fase istruttoria, all'autorità competente, un progetto di adeguamento alle nuove prescrizioni.